



Direzione Generale Immigrazione

**AGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE – n. 7/ 15 Maggio 2008**



NORMATIVA STATALE

02.05.2008 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca dell'11 aprile 2008 recante istituzione dell'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca, che accolgono cittadini di Paesi terzi, ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

Il nuovo decreto, dando attuazioni a quanto previsto dal D.lvo n. 17 del 9 gennaio 2008 sull'ingresso ed il soggiorno di cittadini di Paesi terzi ai fini di ricerca scientifica (**vedi focus n. 3**) prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Università e della Ricerca dell'elenco degli istituti pubblici e privati di ricerca che, previa selezione, accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

L'articolo 2 del decreto precisa che per essere iscritti nell'elenco di cui gli istituti di ricerca devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgere attività di ricerca intesa la stessa come lavoro creativo svolto su base sistematica;
- mettere a disposizione per ogni ricercatore una somma mensile pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, nonché fondi per garantire la copertura delle spese sanitarie per lui ed, eventualmente, i suoi familiari;
- farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza..

L'iscrizione nell'elenco ha una validità di cinque anni.

Per scaricare il testo del decreto [clicca qui](#)

30.04.2008 - Pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 della Gazzetta Ufficiale n. 101 il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il provvedimento dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla Legge 3 agosto, n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo Testo Unico entrerà in vigore il 15 maggio tranne che per le disposizioni in materia di valutazione del rischio che diventeranno efficaci il 29 luglio, dopo 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni contenute nel nuovo decreto legislativo mirano a garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Il nuovo decreto, oltre ad inasprire le sanzioni contro i datori di lavoro che non rispettano le norme di sicurezza, contiene una serie di norme dedicate alla prevenzione. Prevista, in particolare (art. 11), la promozione da parte di amministrazioni pubbliche di attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro

Previsto inoltre, a carico dei datori di lavoro, l'obbligo di informare i dipendenti su rischi, procedure e responsabili della sicurezza e di assicurare una "formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza". In entrambi i casi il datore di lavoro deve fare in modo che il contenuto delle informazioni rese siano facilmente comprensibile per i lavoratori e consentano loro di acquisire le relative conoscenze. Ove le informazione e la formazione erogata riguardi lavoratori immigrati, il datore di lavoro deve previamente verificare la comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo. (artt.36 e 37).

Per scaricare il testo del decreto [clicca qui](#)

23.04.2008 – Approvato dal Consiglio dei Ministri il DPCM recante i nuovi “livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale”, con cui viene ridefinito il “paniere” dei servizi e delle prestazioni offerte dal Ssn a tutti i cittadini, per un totale di oltre 5.700 tipologie di prestazioni e servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione.

In particolare gli articoli 54 e 55 del decreto, sono dedicati all' "assistenza specifica a particolari categorie", tra le quali rientrano i "cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea iscritti al Servizio sanitario nazionale" (art. 54) e i "cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non in regola con il permesso di soggiorno" (art. 55).

Ai cittadini extracomunitari che hanno in possesso di un regolare permesso di soggiorno e, a seconda dei casi, iscritti obbligatoriamente o volontariamente al Ssn, viene garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia". L'assistenza spetta anche "ai familiari a carico regolarmente soggiornanti".

Agli stranieri in condizione irregolare vengono comunque assicurate, così come previsto dal T.U. sull'immigrazione "le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva". In particolare, sottolinea il decreto, sono garantiti:

"a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;

b) la tutela della salute del minore;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai".

Tutte queste prestazioni verranno erogate gratuitamente a chi non ha risorse economiche sufficienti, "fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (il "ticket" ndr) a parità con i cittadini italiani".

Per scaricare il testo del decreto [clicca qui](#).

10.04.2008 – Pubblicata la Circolare del Ministero dell'Interno con cui si dà avvio alla sperimentazione dell'agenda elettronica degli appuntamenti per il rilascio del permesso di soggiorno.

La Circolare dando seguito ad una Direttiva del Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2008 (**v. focus n. 3/2008**) che indicava misure volte a risolvere la questione dei ritardi nei rilasci e nei rinnovi dei permessi di soggiorno, prevede la realizzazione di un sistema telematico denominato Agenda Elettronica che consentirà allo Sportello Unico per l'Immigrazione di prenotare in automatico e sulla base della disponibilità giornaliera di ciascuna Questura gli appuntamenti finalizzati all'identificazione e al foto-segnalamento degli stranieri richiedenti il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi di ricongiungimento familiare.

Il nuovo sistema applicativo permetterà all'operatore dello Sportello Unico per l'Immigrazione di generare direttamente al momento del rilascio del modello di richiesta di primo permesso di soggiorno, la data di convocazione presso la Questura dove lo straniero dovrà presentarsi per attivare la cosiddetta foto-segnalazione, un passaggio indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno.

L'Agenda Elettronica consentirà la definizione delle convocazioni sulla base dell'effettiva capacità delle Questure di gestire il rispettivo carico di lavoro e, laddove si verificasse un esubero nel numero degli appuntamenti disponibili per una specifica giornata, il sistema li potrà differire automaticamente alla data successiva. Al termine di ogni giornata lo Sportello Unico per l'Immigrazione invia alle Questure, mediante posta elettronica, le informazioni relative agli appuntamenti già fissati.

La nuova procedura verrà per il momento attivata solo in via sperimentale presso le Prefetture di Roma, Milano, Bologna e Padova.

Per scaricare il testo della circolare [clicca qui](#)

03.04.2008 – INPS - Direzione Centrale Entrate Contributive Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali – Pubblicata la Circolare n. 41 relativa all'esonero dal versamento dei contributi in Italia per lavoratori stranieri provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia.

In base al principio di territorialità dell'obbligo assicurativo, il lavoratore extracomunitario occupato in Italia proveniente da uno Stato non comunitario né legato all'Italia da una convenzione di sicurezza sociale deve essere assicurato, ai fini previdenziali, in Italia, secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani. Eccezioni a tale principio di sono previste dall'art. 3, comma 8, della legge n. 398/1987, che prevede che il Ministro del Lavoro può con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e dell'Economia e Finanze esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

Secondo la prassi amministrativa finora seguita, l'esonero dall'adempimento degli obblighi contributivi decorreva dalla data di presentazione della relativa domanda.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e le altre amministrazioni coinvolte hanno stabilito che, in attesa del decreto di esonero, i datori di lavoro interessati dovranno, comunque, provvedere al versamento degli oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia. Pertanto, il datore di lavoro interessato, per ottenere il rimborso della contribuzione versata in Italia, dovrà attendere il decreto interministeriale di esonero e poi presentare la domanda allegandovi una certificazione proveniente dall'ente assicuratore estero, che attesti l'avvenuto adempimento, nel Paese di provenienza del lavoratore interessato, degli obblighi contributivi per i quali è stato richiesto l'esonero. Le domande possono riguardare solo i periodi assicurativi in relazione ai quali il decreto stesso ha concesso l'esonero e non possono essere presentate prima che siano decorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto.

Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori comunitari e di quelli

extracomunitari soggetti alla regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale in base al regolamento (C.E.) n. 859 del 14 maggio 2003 (vedi, in particolare, la circolare n. 118 del 1° luglio 2003).

Infatti, i lavoratori extracomunitari, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia, che soddisfano le condizioni previste dal regolamento n. 859/2003 sono assoggettati alla legislazione italiana in base all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971.

Per scaricare il testo della circolare [clicca qui](#)



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

12.03.2008 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 l'ordinanza della Corte costituzionale, n.52/2008, avente nuovamente ad oggetto la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui determina i limiti edittali della pena per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattienga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore, per violazione degli artt. 2, 3 e 27, comma 3, Cost.

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, ribadendo quanto già affermato con la sentenza n. 22 del 2007 e con le ordinanze nn. 167 e 354 del 2007, ritenendo insussistenti le ragioni per discostarsi dalle valutazioni compiute nei citati precedenti.

Corte costituzionale, ordinanza n.30/2008, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sotto il profilo della asserita disparità di trattamento del cittadino italiano rispetto al cittadino di altri Stati membri dell'Unione europea, cui sarebbe applicabile l'art. 3 del D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea), in quanto mentre il diritto di soggiorno sul territorio nazionale, in base alla norma censurata, può essere negato al coniuge extracomunitario di un cittadino italiano ove al matrimonio non sia seguita l'effettiva convivenza, tale requisito non sarebbe invece previsto dalla disciplina sulla libera circolazione dei cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia.

La Corte restituisce gli atti al giudice remittente per una nuova valutazione della sua rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce delle modifiche normative intervenute con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), che ha modificato il testo della disposizione impugnata, nonché con il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), che ha, fra l'altro, ridisciplinato nel suo complesso la materia concernente il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in attuazione della citata direttiva.

Corte costituzionale, ordinanza n. 11/2008, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede, da un lato, l'immediata esecutorietà del decreto di espulsione prefettizio, ancorché sottoposto a gravame o impugnativa e, dall'altro, l'impossibilità per il Giudice di pace di adottare provvedimenti cautelari di sospensione del suddetto decreto fino alla data fissata per la camera di consiglio, per violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione in quanto, a prescindere dalla omessa motivazione in ordine alla impossibilità di rinvenire, nell'ambito dell'ordinamento, uno strumento idoneo ad assicurare la tutela cautelare invocata, il rimettente non indica la cittadinanza dei soggetti ricorrenti nei giudizi a quibus, elemento che la Corte ritiene determinante ai fini dell'individuazione del regime giuridico applicabile nel caso concreto, atteso che il d.lgs. n. 286 del 1998, come esplicitamente stabilisce l'art. 1, si applica solo “ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea”.



GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

03.04.2008 – Depositata la sentenza del Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, Sent. n. 1248 del 27 marzo 2008, in riferimento al rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari.

Il giudice amministrativo ha annullato il diniego del Questore di Modena avverso l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno inizialmente rilasciato per motivi umanitari, basandosi sul fatto che l'art. 18, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (in forza del quale fu rilasciato alla ricorrente il primo titolo di soggiorno) consente il rinnovo del permesso, già rilasciato a titolo umanitario, anche per altri diversi motivi, compreso quello di svolgimento di attività lavorativa (cfr. T.A.R. Marche, 13 dicembre 2005, n. 1641), quando sia completato il programma di integrazione sociale a suo tempo avviato.

Per scaricare il testo della sentenza [clicca qui](#)

17.04.2008 – Depositata la sentenza del Tar Toscana, Sez. I, sent. n. 1334 del 2 aprile 2008, in riferimento alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche.

Il Giudice amministrativo ha ritenuto insussistenti i presupposti stabiliti dall'art. 36 del d.lgs. 286/1998, né, del resto, sussistono i diversi presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'art. 28, comma 1, lett. c) del DPR 394/99, legato alla specifica condizione di gravidanza della cittadina straniera.

In particolare, il tribunale ha affermato che la legge prevede una particolare procedura finalizzata all'ottenimento dello specifico visto di ingresso per cure mediche al fine della verifica dell'effettiva necessità di seguire determinate terapie in Italia (non fruibili nel Paese di origine) e di evitare, nello stesso tempo, che soggetti entrati nel territorio nazionale per altri motivi, possano trattenervisi per il trattamento terapeutico di “qualsivoglia patologia” e nel caso di specie, pur in presenza senz'altro di una cittadina straniera sicuramente affetta da patologia grave (alla quale infatti sono state prestate per otto anni le dovute cure), non si sono ritenuti sussistenti i rigorosi requisiti cui la legge correla il

rilascio del titolo di soggiorno per cure mediche.
Per scaricare il testo della sentenza [clicca qui](#)



GIURISPRUDENZA PENALE

09.04.2008 - Corte di Cassazione – III Sez. Pen. - Sentenza n. 14705 con cui la Suprema Corte, basandosi su una recente decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Schwibbert, 8 novembre 2007) chiarisce che non è possibile disporre l'arresto immediato degli ambulanti che mettono in vendita cd e dvd privi del bollino Siae.

Ai sensi della citata sentenza della Corte di Giustizia, infatti, l'arresto di chi vende cd e dvd 'pirata' è possibile solo nei Paesi che hanno provveduto a notificare alla Commissione Ue di aver adottato "l'obbligo di apporre sui dischi compatti, contenenti opere, il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato", così come previsto dalla direttiva 98/34. Non avendo l'Italia provveduto a comunicare tale obbligo "tecnico" a Bruxelles la vendita di cd e dvd falsi pur restando sempre un reato, non è 'punibile' con l'arresto immediato.



GIURISPRUDENZA CIVILE

07.03.2008- Depositata la sentenza della Corte di Cassazione –S.U. Civile - n. 6172 del 18 dicembre 2007 con la quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del decreto della Corte d'Appello reso su reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale nell'ambito del procedimento (art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998) che prevede l'azione civile contro la discriminazione (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi). Alla base della decisione vi è la ritenuta natura cautelare del procedimento in argomento e la sua sottoponibilità a verifica, sia pure facoltativa, nella sede di merito, con conseguente mancanza del carattere della definitività e decisorietà.

Con tale pronuncia la Corte di Cassazione fa chiarezza sulla interpretazione dell'art. 44 TU immigrazione, che ha introdotto nel nostro ordinamento la “azione civile contro la discriminazione”, chiarendo il rapporto tra procedimento cautelare e procedimento di merito. La Corte giunge alla conclusione che quello delineato dall'art. 44 è un procedimento cautelare che quindi si conclude con una ordinanza; ma – come tutti i procedimenti cautelari - non è necessariamente bifasico ben potendo accadere ai sensi della legge n. 80/2005 che alla decisione cautelare non segua alcuna decisione di merito. Anche il provvedimento in tema di discriminazione emesso dal Giudice ai sensi dell'art. 44 può infatti diventare definitivo, qualora non venga introdotto un giudizio di merito.

Nel caso di specie la parte soccombente in primo grado aveva proposto non un reclamo al Tribunale collegiale, ma una impugnazione avanti la Corte d'Appello, ritenendo evidentemente di trovarsi già davanti ad una sentenza di merito, o comunque ad un provvedimento avente natura decisoria definitiva.

Rimasta soccombente anche in appello ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. per Cassazione, ma la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, dovendosi appunto interpretare la decisione del Tribunale come decisione cautelare, questa è soggetta bensì a reclamo, ma non a ricorso per

Cassazione (solo i provvedimenti definitivi possono essere oggetto di ricorso).

Per scaricare il testo della sentenza [clicca qui](#)